# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1023)

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore BALBO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1977**

## Utilizzazione dei terreni abbandonati per l'allevamento della selvaggina stanziale

ONOREVOLI SENATORI. — L'utilizzazione delle terre abbandonate costituisce un problema di viva attualità, perchè dal loro recupero può derivare un aumento della produzione interna, a patto che si seguano criteri razionali di utilizzazione.

I terreni in questione sono quasi esclusivamente situati in collina ed in montagna, e più specificatamente lungo i fianchi della dorsale appenninica. Essi furono abbandonati quando il loro reddito, messo a confronto con quello delle terre di pianura, valorizzate sempre di più dal progresso tecnico e dalla meccanizzazione (non trasferibile in collina e in montagna), divenne irrisorio.

L'insieme di tali territori era valutato, da un'indagine effettuata da Francesco Saja nel 1963, in più di dodici milioni di ettari così suddivisi:

*Superficie dei terreni senza sistemazione*

| Circoscrizioni | Con pendenza fino al 15% Ha | Con pendenza dal 15 al 30% Ha | Con pendenza oltre il 30% Ha | Totale Ha |
|---|---|---|---|---|
| Italia settentrionale . . . . . | 796.738 | 897.954 | 941.650 | 2.636.342 |
| Italia centrale . . . . . | 409.185 | 466.619 | 449.553 | 1.325.357 |
| Italia meridionale . . . . . | 2.192.689 | 1.662.248 | 820.097 | 4.675.034 |
| Italia insulare . . . . . | 1.148.864 | 1.229.759 | 1.033.829 | 3.452.452 |
| Totali . . . | 4.547.476 | 4.326.880 | 3.215.129 | 12.089.185 |

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Si discute se sia possibile ripristinare in tali terre una produttività uguale a quella delle terre di pianura. La risposta a noi sembra, scontatamente, negativa perchè esse sarebbero destinate sempre al risultato di una scarsa produzione ad alti costi; nè gioverebbe tentare il recupero di tali terre impiegando in esse capitale pubblico o adottando misure coercitive di esproprio o di cessioni forzate.

In Gran Bretagna, e precisamente nelle brughiere scozzesi, l'unica fonte di sostentamento per le popolazioni che le abitano è costituita dal reddito derivato dall'allevamento, dalla caccia e dalla pesca di animali più o meno selvatici. Ciò è possibile in quanto la legislazione inglese lega la proprietà degli animali, di qualunque genere o specie, alla disponibilità del suolo. In Italia, invece, le attuali norme di legge consentono una situazione simile nei territori coperti dall'istituto di « riserva di caccia » (che, per altro, è messo in discussione da iniziative legislative attualmente all'esame del Parlamento), che oltre tutto è appena tollerato o ostacolato con ogni mezzo dai regolamenti regionali.

In tutto il restante territorio nazionale la selvaggina è di tutti coloro che vorranno o potranno impossessarsene, nei limiti delle attuali disposizioni. È, pertanto, legalmente e materialmente impossibile allevare selvaggina (cioè animali considerati selvatici, anche se la maggior parte non lo sono più) per poi liberarla su di un proprio territorio senza che questa diventi immediatamente ed *ope legis* proprietà del primo che se ne impossessa.

Qui non si parla naturalmente di selvaggina « migratoria » cioè di quella selvaggina che, nata in altri Paesi, attraversa e temporaneamente sosta nella nostra penisola per raggiungere, alternativamente, i luoghi di svernamento o di nidificazione secondo un ciclo immutabile nei secoli; bensì di selvaggina che nasce, cresce e muore in aree ben definite dalle quali non si allontana mai e che per questo viene anche detta « selvaggina stanziale ».

Questa selvaggina stanziale, in linea generale, in Italia non esiste più e il maggior sforzo delle organizzazioni venatorie, nonchè dei vari assessorati regionali, provinciali e comunali è quello di acquistare, soprattutto all'estero, e d'immettere nel territorio il maggior numero economicamente possibile di animali allevati in incubatrice perchè siano oggetto di caccia. Sforzo, questo, pressochè vano in quanto, dopo poche settimane, la selvaggina immessa viene completamente uccisa. Dal che il girovagare dei cacciatori malcontenti, prima per tutto il territorio della penisola e poi all'estero pagando in valuta pregiata fagiani, lepri e starne.

Nei territori abbandonati non v'è, e non vi può essere, traccia di selvaggina stanziale perchè, salvo rare eccezioni, il crescere incontrollato di erbe, sterpi, cespugli e piante, nonchè la mancanza di sentieri battuti o di radure rase, ne impediscono in modo assoluto la possibilità di sopravvivenza.

Le terre incolte, risultano ricettacolo solamente di arvicole o vipere, e sono quindi sottratte, così degradate, ad ogni esercizio venatorio. Il ridare ad esse dignità di vita destinandole all'allevamento, accrescimento, stabulazione e caccia di selvaggina rappresenta una soluzione possibile, se non la sola possibile, secondo le premesse fatte. È chiaro, però, che a tale scopo bisogna approvare una normativa che consenta l'esclusiva utilizzazione di tali terre a chi immette e rischia denaro e fatica nell'intrapresa. Invero, come il raccolto è trebbiato, così la selvaggina dovrà essere di chi l'avrà immessa, curata e mantenuta, ed a sua completa disposizione. E perchè ciò avvenga, è necessario che vi sia un indissolubile legame tra la selvaggina e la disponibilità del suolo, come avviene in Inghilterra, Germania e in altre nazioni europee, comprese quelle dell'Est.

È evidente che questa selvaggina di proprietà privata verrebbe poi dal legittimo proprietario ceduta dietro pagamento a chi vorrà impossessarsene, secondo le modalità fissate dalla legge venatoria e secondo il prezzo di mercato.

Si possono con certezza ipotizzare i seguenti vantaggi:

anzitutto, una coltivazione dei suoli che, non essendo legata al reddito del prodotto, ma a quello della selvaggina che se ne nu-

tre, non è danneggiata dalla concorrenza di suoli più produttivi;

la certezza che per la coltivazione dei campi non saranno usati antiparassitari e fitofarmaci dannosi alle specie ornitiche ed a specie superiori;

l'inserimento di vaste superfici, attualmente di fatto escluse all'esercizio della caccia, nel rapporto cacciatore-territorio;

la diminuzione della massiccia importazione di selvaggina viva dall'estero;

l'aumento, per quanto modesto, della produzione di carne *pro capite*;

l'aumento di reddito privato che va ad aggiungersi alla ricchezza ed al reddito sociale e totale;

il prelievo fiscale su di un reddito oggi inesistente e quindi improduttivo d'imposta;

la diminuzione dei trasferimenti di cacciatori (e quindi di valuta pregiata) all'estero.

Vi sono poi, in prospettiva, altri non secondari vantaggi, tra i quali una migliore salvaguardia dei terreni montani da fenomeni alluvionali che così drammaticamente colpiscono le zone a valle, la rivitalizzazione di correnti turistiche locali, l'irradiamento della selvaggina nei territori secondari e la introduzione, soprattutto in terreni di maggiori dimensioni, degli ungulati che, resistenti alle malattie infettive, usano nicchie ecologiche distinte e riescono a vivere in condizioni di clima e di alimentazione non tollerabili dal bestiame domestico.

In considerazione di quanto sopra il presente disegno di legge prevede e disciplina l'utilizzazione di terreni abbandonati per l'allevamento della selvaggina stanziale, dando un contributo, tutt'altro che irrilevante, alla globale soluzione del problema dei terreni stessi.

Contributo socialmente importante il disegno di legge prevede debba essere anche dato alla soluzione della generalizzata deficienza di selvaggina con la prevista obbligatorietà di consegna alle Regioni di un quantitativo annuale di selvatici in proporzione agli ettari di terreno concessi per l'utilizzazione. E ciò in aggiunta al naturale irradiamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I privati, gli enti e le associazioni, possessori di quei terreni di superficie non inferiore ad ettari 200 in unico corpo, che non siano stati destinati alla coltivazione agricola da almeno un anno, possono chiedere alla Regione competente l'utilizzazione degli stessi ai fini dell'allevamento di selvaggina stanziale.

### Art. 2.

La richiesta dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

dimostrazione della disponibilità del suolo;

piano di sistemazione dei suoli ai fini dell'allevamento di selvaggina stanziale;

piano di produzione ed abbattimento della selvaggina introdotta;

piano economico-finanziario.

Art. 3.

Le Regioni, entro 60 giorni dalla richiesta, su parere conforme del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, provvederanno a concedere l'uso esclusivo di caccia su tali territori al richiedente per sè e per le persone da lui indicate, per un periodo non inferiore a 10 anni e non superiore a 15.

Al richiedente non è concesso effettuare l'esercizio venatorio nei primi due anni di concessione.

Art. 4.

Trascorso il biennio di cui all'articolo precedente, l'ente, l'associazione o il privato concessionario sono obbligati a consegnare entro il 30 luglio di ogni anno successivo, e per tutta la durata della concessione, alla Regione territorialmente competente, su richiesta della medesima, un quantitativo di animali selvatici non superiore a:

un grosso mammifero, tra le specie allevate, ogni 100 ettari di superficie utilizzata, oppure

una lepre ogni 20 ettari di superficie utilizzata, oppure

un coniglio selvatico o un fasianide tra le specie allevate, ogni ettaro di superficie utilizzata.

Art. 5.

Il concessionario dell'uso esclusivo di caccia ha l'obbligo di richiedere, ogni cinque anni dalla data di concessione, un sopralluogo di verifica da parte del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia che dovrà trasmettere, con parere motivato, le sue rilevanze alla Regione, la quale, in caso di parere negativo, dovrà con provvedimento autonomo dichiarare la cessazione della con-

cessione a fare capo da un anno dalla data del sopralluogo.

Art. 6.

Le Regioni, per gravi motivi d'inosservanza al piano di produzione ed abbattimento od in evidente carenza di sistemazione dei suoli, come contemplato nei piani di previsione, potranno dichiarare l'annullamento della concessione in qualunque momento, sentito sempre il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia. Contro il provvedimento di revoca della concessione è consentito ricorso al TAR che si pronuncia in via definitiva ed esecutiva.

Art. 7.

Nei terreni concessi ad uso esclusivo secondo la presente legge, sarà vietata la caccia agli animali migratori fatta eccezione per le specie: quaglia (*coturnix-coturnix-coturnix*), tortora (*streptopelia-turtur*), beccaccia (*scolopax rusticola*).

Art. 8.

I terreni in oggetto dovranno essere perimetrati con tabelle indicanti gli estremi della presente legge e coloro che vi eserciteranno la caccia senza il permesso del concessionario saranno passibili delle punizioni contemplate all'articolo 624 del codice penale salvo le sanzioni previste per le infrazioni di carattere venatorio.

Art. 9.

Per il ripristino delle condizioni culturali e per la sistemazione dei suoli ai fini dell'allevamento della selvaggina possono essere corrisposti contributi fino al 25 per cento della spesa ammessa e per la restante parte mutui assistiti dal concorso dello Stato in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Le operazioni di mutuo di cui al precedente comma avranno durata massima di anni 15. Alle operazioni medesime si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da ripartirsi tra le Regioni in parti proporzionali alle richieste.

Le somme non spese entro un anno dalla data di dotazione dei fondi, verranno restituite all'erario nei tre mesi successivi.